COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n°_____ del _____ ALLEGATO A)

RISCONTRO A INTERROGAZIONE DEL GRUPPO DI MINORANZA SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 146 DEL 17/10/2019, POSTA AL PUNTO 3 DELL'ODG DEL DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA IL 25 NOVEMBRE 2019.

In riscontro all'interrogazione di cui sopra, riguardo l'affidamento del Servizio di Tesoreria per gli anni 2020 – 2024 – Rinnovo della convenzione all'Istituto di credito Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. Si riporta quanto segue:

1) **Riguardo la legittimità e correttezza amministrativa dell'atto.**

Sulla possibilità di procedere al rinnovo della convenzione in scadenza con l'istituto di credito già gestore del Servizio di Tesoreria vi è l'indicazione esplicita dell'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che lo prevede anche nella bozza di riforma dell'art. 210 del TUEL, e che, comunque, ad oggi testualmente dispone: "*L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto*".

Non solo, sia sentenze precedenti all'entrata in vigore del Codice del contratti pubblici (vedi Cons. Stato, Sez. III Sent. 5 luglio 2013 n. 3580), sia pareri successivi (vedi Cons. Stato Parere n. 855) ritengono che il rinnovo è da ritenersi ammesso a condizione che:

1) sia previsto nel bando di gara e nello schema di contratto, al fine di rendere edotti i concorrenti sulla possibilità della prosecuzione del rapporto contrattuale e poter tenere conto di tale possibilità nella formulazione dell'offerta economica, e sia quantificato nel valore complessivo del contratto;

2) in fase di rinnovo non siano apportate modificazioni al contratto inizialmente stipulato. Inoltre, il rinnovo programmato è richiamato anche dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che lo include espressamente tra gli elementi da tenere in considerazione per il calcolo del valore dell'appalto.

I requisiti di cui sopra sono stati ampliamente soddisfatti dal momento che, all'art. 24 della Convenzione stipulata per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2019, testualmente riporta: "*La presente convenzione avrà durata di un quinquennio dal 01/01/2015 al 31/12/2019 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti e non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*".

Si aggiunga, poi, che non sono state apportate modificazioni alle statuizioni così come alla precedente stipulata convenzione, se non gli adeguamenti obbligatori previsti per legge; ed il rinnovo non supera i dettami della norma di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Le altre pronunce riportate a sostegno delle proprie valutazioni da parte del Gruppo di Minoranza sono da ritenersi del tutto inconferenti dal momento che sono antecedenti di molto l'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 50/2016.

2) **Riguardo la possibilità che tale atto arrechi un danno patrimoniale al Comune.**

Il servizio di Tesoreria del Comune di Amatrice viene gestito con la c.d. Tesoreria Unica.

L'assoggettamento al sistema di Tesoreria unica riguarda tutti gli Enti e organismi pubblici la cui gestione finanziaria interessi "direttamente o indirettamente la finanza pubblica". In linea di

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice
C.F. 00110480571
e-mail: sindaco@comune.amatrice.rieti.it

principio si tratta degli enti che ricevono trasferimenti continuativi dallo Stato o da altri enti pubblici, ma vi sono coinvolti anche gli enti cui è affidata la riscossione di entrate per conto dello Stato (es. le camere di commercio). A titolo esemplificativo sono assoggettati al regime di tesoreria unica gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, gli enti di ricerca, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti previdenziali. Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, periodicamente aggiornato, individua gli Enti soggetti alla tesoreria unica.

Due principi costituiscono il fondamento del regime di Tesoreria Unica:

- gli enti, pur obbligati a mantenere le proprie liquidità su appositi conti aperti presso la Banca d'Italia, mantengono la disponibilità piena, immediata e incondizionata in ogni momento delle proprie risorse;

- l'assoggettamento al sistema di Tesoreria Unica non si traduce in un affidamento del servizio di tesoreria o di cassa alla Banca d'Italia, che resta invece affidato a un tesoriere/cassiere bancario ed è questo soggetto che gestisce il rapporto finanziario con la Banca d'Italia, attraverso procedure telematiche.

Ciò posto, si rappresenta che, sulla base del sistema di Tesoreria Unica, non sono previste somme giacenti sul conto che possano produrre interessi e per le quali, quindi, sia rilevante la valutazione su un diverso tasso da applicare alle somme sul conto intestato al Comune.

Tesoreria - Regione	Codice Tesoreria	Denominazione Tesoreria	Codice Conto di Tesoreria	Descrizione breve Conto di Tesoreria
REGIONE LAZIO	342	RIETI	0303968	COM. AMATRICE

3) Riguardo l'opportunità e trasparenza nella formulazione della proposta.

La normativa di riferimento delle cause di incompatibilità dei Consiglieri Comunali è l'art. 63 del D.lgs. n. 267/2000 che di seguito si riporta: "1. *Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:*
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità.

Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

Dalla lettera della norma in commento non emergono cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse atteso che il carattere rilevante nella fattispecie, pone, ai fini della sua sussistenza, una duplice, concorrente condizione: la prima, di natura soggettiva; la seconda, di natura oggettiva.

E' necessario, innanzitutto (condizione soggettiva), che il soggetto, in ipotesi incompatibile all'esercizio della carica elettiva, rivesta la qualità di "titolare" (ad es., di impresa individuale), o di "amministratore" (ad es., di società di persone o di capitali) ovvero di "dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento". In secondo luogo, il legislatore prevede, come condizione "oggettiva", che deve necessariamente concorrere con quella "soggettiva" per la sussistenza della causa di "'incompatibilità di interessi", che il soggetto, rivestito di una delle predette qualità, in tanto è incompatibile, in quanto "ha parte in servizi, nell'interesse del Comune". Aver parte, allude alla contrapposizione tra interesse "particolare" del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del Comune, istituzionalmente "generale", in relazione alle funzioni attribuitegli, e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio "imparziale" della carica elettiva.

Ciò posto, si rappresenta che il Consigliere Alberto Valeri lavora come impiegato presso l'Istituto di credito Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. Filiale di Amatrice, ma lo stesso non partecipa degli organi di direzione, non ha sottoscritto azioni della banca e non ne è amministratore; il Consigliere oltretutto non si occupa di operazioni o mansioni inerenti il servizio di Tesoreria, bensì si occupa del commerciale e dei titoli.

Per tutto quanto sopra esposto, non si rinvengono le condizioni di paventato pericolo di conflitto di interessi o addirittura di temuta mancanza di trasparenza.

***

In merito ai due specifici punti di interrogazione puntualmente si riscontra:

1) Da quanto sopra esposto non si ritiene di dover adottare "accorgimenti" particolari dal momento che, come sopra specificato, il Consigliere Valeri non si trova in alcuna posizione di incompatibilità o di conflitto di interessi che comporti pericolo anche solo potenziale di situazioni confliggenti tra la carica rivestita e gli interessi dell'Ente;
2) Né il Sindaco né la Giunta, ritengono, per gli stessi motivi di cui in narrativa, di dover revocare alcuna delega tra quelle assegnate al Consigliere Alberto Valeri.

Amatrice, lì 10/12/19

IL SINDACO DI AMATRICE
Dott. Antonio Fontanella

COMUNE DI AMATRICE Prov. di RIETI

Corso Umberto I, 70 – 02012 Amatrice
C.F. 00110480571
e-mail: sindaco@comune.amatrice.rieti.it